



CIRCOLARE N. 3/2018

Reggio nell'Emilia, lì 24 gennaio 2018

Ai Signori ed alle Società in indirizzo

**Avvocati e
Dottori Commercialisti
Associati****OGGETTO: Precisazioni in merito alla nuova disciplina relativa alla detraibilità dell'IVA (Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1 del 17 gennaio 2018)**

Con la circolare dell'Agenzia delle Entrate 1/2018, sono arrivati gli auspicati chiarimenti in merito alla detraibilità dell'IVA sugli acquisti a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche introdotte con il DL n.50 del 24/04/2017.

In particolare, l'art.2 c.1 del citato DL ha modificato:

- l'art.19, comma 1, del DPR 633/72, riducendo il termine entro cui i soggetti passivi possono detrarre l'imposta;
- l'art.25 comma 1, del DPR 633/72 contenente la disciplina della registrazione delle fatture e delle bolle doganali di acquisto.

In sintesi, la modifica:

- dell'art.19 del DPR 633/72 "accorcia" i termini per l'esercizio del diritto alla detrazione: dai 2 anni della previgente disposizione, alla data ultima di invio della Dichiarazione annuale IVA (per il 2017: 30 aprile 2018).
- dell'art 25 del DPR 633/72 impone ora di annotare le fatture anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione e comunque entro il termine per l'invio della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura medesima e con riferimento al medesimo anno (mentre nella precedente versione il termine per la registrazione doveva essere anteriore alla liquidazione periodica ovvero alla dichiarazione annuale nella quale è esercitato il diritto alla detrazione).

L'esercizio del diritto alla detrazione, quindi, è subordinato ora all'esistenza di due requisiti:

- effettuazione sostanziale dell'operazione
- possesso di una valida fattura di acquisto

Nel momento in cui il soggetto passivo riscontra i due requisiti di cui sopra, può esercitare il diritto alla detrazione; detto diritto può essere esercitato entro il termine previsto per l'invio della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale si sono avverati entrambi i requisiti.

Gli esempi che seguono chiariranno meglio il concetto:

Carlo Baldi
Francesca Baldi **
Bruno Bartoli
Matteo Bedogna
Simone Caprari
Fausto Carboni
Luca Carra
Claudia Catellani
Gianluca Chiusa
Saimon Conconi
Guido Garettini **
Andrea Magnanini
Sara Mandelli *
Guido Prati
Luca Rinaldi
Luigi Spadaccini
Sabrina Tamburini *
Elena Viappiani

Collaboratori

Ilaria Ballabeni *
Giovanni Bevivino
Gabriele Borghi *
Cristina Corradini
Anna Freschi *
Elisa Martinelli
Giulia Pergreffi
Nadia Pinelli *
Niccolò Reggi
Alessia Travaglini

* Avvocati

**Avvocati patrocinanti
in Cassazione

REGGIO EMILIA

Via G. Gutenberg, 3
42124 - Reggio Emilia, Italy
P.IVA - C.F. 00734370356
baldiandpartners.it

LEGAL

legal@baldiandpartners.it
PEC legalebaldi@registerpec.it
Tel +39.0522.232322
Fax +39.0522.922837

TAX

tax@baldiandpartners.it
PEC baldipartnerspec@legalmail.it
Tel +39.0522.271220
Fax +39.0522.271432

MILANO

Via S. Damiano, 9
20122 - Milano, Italy
Tel +39.02.58318214
Fax +39.02.58310893





Soggetto Passivo		
Mensile	Acquisto beni: consegna	20/12/2017
	Ricezione Fattura	20/12/2017
	Annotazione fattura	30/12/2017
	Liquidazione IVA	DICEMBRE 2017
Mensile	Acquisto beni: consegna	20/12/2017
	Ricezione Fattura	20/12/2017
	Annotazione fattura	08/01/2018
	Liquidazione IVA	SEZIONALE APPOSITO GENNAIO 2018: DETRAZIONE 2017
Mensile	Acquisto servizio: pagamento	20/12/2017
	Ricezione Fattura	10/01/2018
	Annotazione fattura	25/01/2018
	Liquidazione IVA	GENNAIO 2018
Mensile	Acquisto servizio: pagamento	20/12/2017
	Ricezione Fattura	10/01/2018
	Annotazione fattura	23/04/2019
	Liquidazione IVA	SEZIONALE APPOSITO APRILE 2019: DETRAZIONE 2018
Mensile	Acquisto beni: consegna	02/07/2017 (*)
	Ricezione Fattura	01/09/2017
	Annotazione fattura	08/01/2018
	Liquidazione IVA	SEZIONALE APPOSITO GENNAIO 2018: DETRAZIONE 2017

(*) va ricordato che nel caso in cui non si riceva la fattura relativa ad un acquisto di beni e servizi per i quali è divenuta esigibile l'imposta, occorre regolarizzare mediante emissione di autofattura (in duplice esemplare, uno dei quali da consegnare all'Agenzia delle Entrate) entro 30 giorni a decorrere dal quarto mese dall'effettuazione dell'operazione (art.6, comma 8 D. Lgs.471/97).

Le note di credito, tenuto conto della nuova formulazione dell'art.19 del DPR 633/72, devono essere emesse entro la data di trasmissione della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione.

Vi rammentiamo che il Legislatore non ha introdotto, per il 2018, un obbligo generalizzato di trasmissione delle fatture mediante sistemi che possano provare l'effettiva ricezione delle stesse (es.: PEC, raccomandata A/R). La ricezione stessa deve emergere da una corretta tenuta della contabilità con l'assegnazione di una numerazione progressiva alle fatture ed alle bollette doganali ricevute.

Infine, precisiamo che nella citata circolare, l'Ufficio ha ribadito che non saranno sanzionati quei soggetti passivi che, avendo ricevuto entro il 16/01/2018 fatture relative ad operazioni la cui imposta sia divenuta esigibile nel 2017, abbiano fatto concorrere la relativa imposta a credito alla liquidazione di dicembre 2017.

A disposizione, porgiamo i migliori saluti.

BALDI&PARTNERS
AVVOCATI E COMMERCIALISTI